

Codice A1103A

D.D. 31 marzo 2025, n. 414

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 869 COV2020).



ATTO DD 414/A1103A/2025

DEL 31/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 869 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota Prot. 035862/2021 dalla Guardia di finanza Gruppo Pronto Impiego Torino, a carico del Signor *omissis* nato a *omissis* e ivi residente *omissisomissis* con processo verbale n. 14/2020 del 28/03/2020 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Torino, in Via Petrarca 53 nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 22 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020 relativo al divieto di svolgere attività ludica, ricreativa nonché qualsivoglia attività motoria svolta anche singolarmente se non nei pressi della propria abitazione,

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessata si sia avvalsa del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo senza richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

valutata la documentazione allegata e relativa a numerose fonti dalle quali lo stesso avrebbe tratto - in quella prima fase di oggettiva difficoltà generale e in assenza di una distanza specifica indicata dalla DGR 34/2020 - informazioni in merito alla distanza da tenere nel caso di svolgimento dell'attività motoria (informazioni a cui per altro risulta essersi attenuto);

ritenuto che a causa di tali elementi sia possibile desumere l'assenza delle elemento soggettivo (dolo e/o colpa) in capo al soggetto, necessario ad integrare la violazione;

visto in particolare il punto 22 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 13/04/2020;

Ritenuto pertanto - anche al fine di evitare un contenzioso dall'esito incerto – di non procedere alla predisposizione di un'ingiunzione di pagamento, ritenendo la sussistenza di cause escludenti dolo e /o colpa della condotta.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti